



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.13 UFFICIO AIA

AUTORIZZAZIONE N. 499 / 2022

OGGETTO: ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER RIESAME COMPLESSIVO CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA SOCIETÀ LUIGI PREMOLI & FIGLI SPA CON SEDE LEGALE IN CORSO SEMPIONE N. 4 A MILANO E INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA GENERALE PORRO N. 27 A ROVELLO PORRO, AI SENSI DELL'ART.29-OCTIES COMMA 3 LETTERA A) DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..

LA DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19 novembre 2004;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
- la D.G.R. n. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. n. 3018 del 15 febbraio 2012;
- la D.G.R. n. 3934 del 6 agosto 2012;
- la D.G.R. n. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. n. 7860 del 12 febbraio 2018;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la D.G.R. n. 4107 del 21 dicembre 2020;
- la D.G.R. n. 4174 del 30 dicembre 2020;
- la D.G.R. n. 4268 del 8 febbraio 2021;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30 giugno 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.) la decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi;
- in data 17 agosto 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione della Commissione Europea (UE) 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, che stabilisce

le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- l'art.29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dispone il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- ai sensi dell'art.29-octies comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., entro il suddetto termine l'Autorità competente verifica che tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate e che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

RICHIAMATE:

- La DGR n.2419 del 11/11/2019 *“Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.)”*;
- La DGR n.3398 del 20/07/2020: *“Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD - BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali A.I.A.”*;
- La Legge Regionale n.11 del 21 maggio 2020 con la quale, anche in considerazione delle oggettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, Regione Lombardia ha definito una modalità semplificata con cui le autorità competenti procedono alla verifica dell'applicazione delle conclusioni delle BAT nelle more del complessivo riesame dell'autorizzazione presso le installazioni relative ai settori dell'industria dei metalli non ferrosi e degli allevamenti zootecnici; ciò anche al fine di assicurare ai Gestori delle installazioni la possibilità di operare con autorizzazioni aggiornate nel rispetto delle disposizioni comunitarie e con i tempi congrui ad effettuare gli interventi necessari al rispetto delle BAT.

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

VISTA l'Istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 15/02/2020 dal Sig. PREMOLI RENATO, in qualità di Amministratore Unico della società LUIGI PREMOLI & FIGLI SPA;

PRESO ATTO CHE la suddetta istanza contiene l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere rese pubbliche per ragioni di riservatezza industriale;

ATTESO CHE alla data di presentazione della suddetta istanza si applicavano le procedure previste dal DPR 160/2010 anche per le procedure di AIA sulla base dell'iter procedurale condiviso da questa Provincia con i SUAP;

RICHIAMATA la nota SUAP prot.n.1522 del 03/03/2020 di indizione e convocazione della Conferenza dei servizi per il giorno 02/04/2020 e la successiva nota prot. n. 1722 del 20/03/2020 di rinvio della Conferenza a data da destinarsi, in considerazione della proroga delle misure di emergenza sanitaria volta al contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19.

DATO ATTO CHE l'articolo 103 del DL n.18 del 17 marzo 2020, così come modificato dal DL n.23 del 8 aprile 2020, stabiliva la sospensione fino al 15/05/2020 dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, o iniziati successivamente a tale data, specificando comunque che *“Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.”*

RICHIAMATA la nota provinciale prot. 13057 del 21/04/2020 con la quale è stata richiesta al SUAP l'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14-bis comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i. limitando l'istruttoria tecnica alla sola valutazione dello stato di applicazione delle BAT pertinenti per le industrie dei metalli non ferrosi al fine di poter concludere quanto prima il procedimento di riesame in corso e adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.

RICHIAMATA la nota SUAP prot.1898 del 22/04/2020 di indizione della Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14-bis comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i. (Conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona);

DATO ATTO CHE l'istruttoria tecnica della pratica si è conclusa con valutazione favorevole da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.

RICHIAMATO il Provvedimento dirigenziale della Provincia di Como n. 319 del 02/07/2020 prot.n. 21228 di esito dell'istruttoria tecnica, limitata alla sola valutazione dello stato di applicazione delle BAT pertinenti per le industrie dei metalli non ferrosi, per riesame dell'autorizzazione integrata ambientale della società LUIGI PREMOLI & FIGLI SPA;

RICHIAMATO l'atto di riesame dell'AIA prot.n.2540 del 07/07/2020 rilasciato dal SUAP di Lomazzo alla ditta LUIGI PREMOLI & FIGLI SPA per l'insediamento produttivo in Via Generale Porro n. 27 a Rovello Porro e che recepisce il PD n. 319 del 02/07/2020;

DATO ATTO CHE il suddetto atto autorizzativo demanda ulteriori valutazioni su aspetti autorizzativi non strettamente riconducibili all'applicazione della Decisione (UE) 2016/1032 al procedimento di riesame complessivo esteso all'intera AIA da svolgersi con conferenza di servizi sincrona e che pertanto non ha valenza di rinnovo.

RICHIAMATA la nota del SUAP prot. 3286 del 01/10/2022 di indizione e convocazione della Conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art.14 e 14-ter della Legge 241/90 avente per oggetto il riesame complessivo dell'intera AIA con valenza di rinnovo;

CONSIDERATO CHE la conferenza dei servizi riunitasi in data 03/11/2020 e 23/09/2021 ha sospeso l'espressione del parere in attesa di ricevere le integrazioni richieste dai vari soggetti coinvolti e di acquisire il parere da parte di ARPA ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D.lgs. 152/2006;

VISTI:

- la documentazione integrativa trasmessa dal gestore in data 05/05/2021 e 05/01/2022;
- l'esito dell'incontro tecnico tenutosi in data 06/10/2021 tra azienda, Provincia ed ARPA inerente gli aspetti autorizzativi legati alla nuova disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter del D.lgs 152/06 e s.m.i. (end of waste) al fine di chiarire i contenuti della documentazione integrativa richiesta all'azienda;
- il parere rilasciato da ARPA con nota prot. 34387 del 04/03/2022 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto reso ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

ATTESO CHE nella seduta del 06/05/2022 la conferenza di servizi ha concluso i propri lavori con espressione di parere favorevole con prescrizioni al rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui trattasi recepite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO che con comunicazione del 15/07/2022 il gestore ha fornito puntuale indicazione delle informazioni contenute nell'allegato tecnico all'AIA approvato in sede di conferenza di servizi che a proprio avviso non devono essere divulgate per ragioni di riservatezza industriale; con la medesima nota si chiede inoltre di riformulare il testo di una prescrizione riferita a quanto riportato nel parere di ARPA prot. 34387 del 04/03/2022 per chiarirne meglio l'ambito di applicazione;

VISTA la nota prot.121012 del 27/07/2022 con la quale ARPA comunica che ritiene condivisibile la suddetta richiesta formulata dal gestore.

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Como n. 54/2021 del 28/09/2021, di nomina della dott.ssa Eva Cariboni a Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio

a decorrere dal 1/10/2021.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dell'Ufficio AIA del Settore Tutela ambientale e Pianificazione del territorio, precisando che:

- l'istruttoria tecnica per il riesame complessivo dell'AIA si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico al presente atto;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'allegato tecnico al P.D. n. 9/A/ECO del 15/02/2012 e s.m.i. e l'allegato A all'atto prot.n.2540 del 07/07/2020 rilasciato dal SUAP di Lomazzo;
- l'allegato tecnico viene predisposto in due versioni: una riservata e una pubblica priva delle informazioni per cui l'Azienda ha chiesto la riservatezza;
- permane in autorizzazione l'attività legata al reparto fonderia subordinando una sua eventuale ripresa alla trasmissione di documentazione progettuale di dettaglio del reparto fusorio e di una relazione tecnica che illustri la puntuale applicazione delle BAT specifiche per tale attività, come prescritto nell'allegato tecnico.
- il procedimento di riesame, svolto ai sensi dell'art.29-octies c.3 lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sull'intera AIA ha valenza di rinnovo, di conseguenza la durata dell'AIA è prorogata di 10 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'atto di riesame; è fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06;
- l'ammontare totale della fidejussione che il Gestore è tenuto a prestare alla Provincia di Como, ai sensi della D.G.R. n.19461/04, è pari a (quarantaquattromilacentocinquantesette/02 euro); la sua validità deve essere estesa fino alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare, quale esito dell'istruttoria per il riesame ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta LUIGI PREMOLI & FIGLI SPA con insediamento produttivo in Via Generale Porro n. 27 a Rovello Porro, l'allegato tecnico al presente provvedimento che costituisce parte integrante del medesimo e che sostituisce integralmente l'allegato tecnico al P.D. n. 9/A/ECO del 15/02/2012 e s.m.i. e l'allegato A all'atto prot.n.2540 del 07/07/2020 rilasciato dal SUAP di Lomazzo;
2. di mantenere in autorizzazione l'attività legata al reparto fonderia, subordinando una sua eventuale ripresa alla trasmissione di documentazione progettuale di dettaglio del reparto fusorio e di una relazione tecnica che illustri la puntuale applicazione delle BAT specifiche per tale attività, come prescritto nell'allegato tecnico;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che la prossima domanda di riesame con valenza di rinnovo debba essere presentata entro 10 anni dalla data di rilascio dell'atto di riesame;
4. che a fronte del riesame dell'autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione da prestare a favore di questa Provincia è pari a (quarantaquattromilacentocinquantesette/02 euro) e che la validità della garanzia

finanziaria deve essere estesa e pari alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria in essere o, in alternativa, di una nuova polizza di fidejussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del provvedimento di riesame da parte della Provincia di Como, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n.19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. sopra citata;

5. tale polizza fideiussoria può essere prestata anche per un periodo inferiore, comunque almeno pari ad anni 10. In tal caso, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere, il Gestore è tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fidejussione, a copertura di tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, maggiorata di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale è revocato d'ufficio; l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale è pertanto subordinata all'efficacia della polizza fideiussoria in essere;
6. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

1. la notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza unitamente a due versioni dell'allegato tecnico (una riservata e una pubblica priva delle informazioni per cui l'Azienda ha chiesto la riservatezza);
2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale nella versione priva delle informazioni per cui l'Azienda ha chiesto la riservatezza ai sensi dell'art.29 ter c.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto:

- entro 60 giorni dalla notifica: ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni 3 - Milano, quale giudice generale di legittimità;
- in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 29/07/2022

**LA DIRIGENTE
CARIBONI EVA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)